

Addi 13 novembre 2006, in Catanzaro

tra

ANCE CATANZARO, ANCE CROTONE e ANCE VIBO VALENTIA

e

i Sindacati nazionali dei lavoratori:

- **FeNEAL-UIL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;**
- **FILCA-CISL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;**
- **FILLEA-CGIL di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.**

premessi che

- In data 23 marzo 2003 è stato sottoscritto l'accordo nazionale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Imprese Edili ed Affini del 20 maggio 2004 che sancisce all'art. 38 del contratto medesimo le materie espressamente descritte alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali.


Tanto premesso si conviene quanto segue:

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità agli accordi nazionali del 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n° 67 convertito in Legge 23 maggio 1997, n° 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle province di Catanzaro - Crotone e Vibo Valentia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero di ore complessivamente lavorate degli operai addetti e numero di ore di Cassa-Integrazione Guadagni autorizzate;



- numero dei dipendenti rescritti nelle liste di disoccupazione ordinaria e di mobilità.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 38, lett. d) e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza al 1° settembre 2007.

DAL 1° LUGLIO 2006 (3%)

LIVELLI	CATEGORIE	MENSILE	ORARIO
SETTIMO	Quadri e Impiegati di 1 ^a super	€ 35,92	---
SESTO	Impiegati di 1 ^a categoria	€ 32,32	---
QUINTO	Impiegati di 2 ^a categoria	€ 26,94	---
QUARTO	Impiegati - Assistente tecnico (già di 3 ^a categoria) Operai di quarto livello	€ 25,14	€ 0,15
TERZO	Impiegati di 3 ^a categoria Operai specializzati	€ 23,34	€ 0,14
SECONDO	Impiegati di 4 ^a categoria Operai qualificati	€ 21,01	€ 0,12
PRIMO	Impiegati di 4 ^a categoria (1° impiego) Operai comuni	€ 17,96	€ 0,10
	Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti	€ 16,16	€ 0,09
	Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio)	€ 14,37	€ 0,08

[Handwritten signatures and notes]

DAL 1° SETTEMBRE 2007 (+4%)

LIVELLI	CATEGORIE	MENSILE	ORARIO
SETTIMO	Quadri e Impiegati di 1 ^a super	€ 47,89	---
SESTO	Impiegati di 1 ^a categoria	€ 43,10	---
QUINTO	Impiegati di 2 ^a categoria	€ 35,91	---
QUARTO	Impiegati - Assistente tecnico (già di 3 ^a categoria) Operai di quarto livello	€ 33,52	€ 0,19
TERZO	Impiegati di 3 ^a categoria Operai specializzati	€ 31,13	€ 0,18
SECONDO	Impiegati di 4 ^a categoria Operai qualificati	€ 28,01	€ 0,16
PRIMO	Impiegati di 4 ^a categoria (1° impiego) Operai comuni	€ 23,94	€ 0,14
	Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti	€ 21,55	€ 0,12
	Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio)	€ 19,15	€ 0,11

Nota a verbale

L'Indennità Territoriale di settore e il Premio di Produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 30 giugno 2006 come precisato nella tabella annessa (importi espressi in Euro).

Operaio di 4° livello	€ 1,16	ora
Operaio specializzato	€ 1,07	"
Operaio qualificato	€ 0,96	"
Operaio comune	€ 0,83	"
Operaio discontinuo lett. b) art. 6 CCNL	€ 0,75	"
Operaio discontinuo lett. c) art. 6 CCNL	€ 0,66	"
1^ Categoria Super	€ 291,26	mensili
1^ Categoria	€ 267,56	"
2^ Categoria	€ 222,44	"
Assistente tecnico già in 3^ Categoria	€ 200,50	"
3^ Categoria	€ 184,36	"
4^ Categoria	€ 166,52	"
4^ Categoria 1° Impiego	€ 143,39	"

INDENNITA' DI TRASPORTO

Ove le imprese non provvedano alla realizzazione degli alloggiamenti di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 o non forniscano i necessari mezzi di trasporto, corrisponderanno, a decorrere dal 1 novembre 2006, agli operai ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi un contributo spese nelle seguenti misure:

- €. 1,60 fino a 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio);
- €. 2,40 oltre 20 Km. (dalla Casa Comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio).

Comunque, ove il dipendente non intenda alloggiare nel cantiere avrà diritto a percepire l'indennità di trasporto nella misura di cui sopra.


Nei casi di lavori per la costruzione di fognature, acquedotti, strade e metanodotti, ai fini della corresponsione dei rimborsi spese previsti dal presente articolo, le distanze saranno conteggiate dalla casa comunale o dalla delegazione comunale della frazione in cui ha residenza l'operaio, fino al posto di lavoro stesso.

Per posto di lavoro si intende quello in cui, nell'ambito del cantiere, l'operaio presta giornalmente la propria attività lavorativa.

Per quanto concerne i cantieri in estensione per importanti lavori stradali, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc., le imprese cureranno l'installazione di baraccamenti per servizi igienici, refettori e spogliatoi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro al fine di ridurre al minimo il disagio dei lavoratori; per gli spostamenti all'interno di detti cantieri in estensione o per il trasferimento dai baraccamenti al posto di lavoro, le imprese cureranno con propri mezzi il trasporto degli operai; nel caso di particolari situazioni di disagio, saranno attivate, caso per caso, le procedure di cui all'ultima parte dell'art. 20 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Nota a verbale

L'Indennità Trasporto sarà oggetto di un incontro tra le Parti, entro febbraio 2008, al fine di verificare l'applicazione dell'istituto, così come previsto dall'accordo sottoscritto, con particolare riferimento all'implicazioni procedurali ed economiche.



MENSA

Le imprese, nei cantieri con almeno venti dipendenti occupati, in relazione alla ubicazione ed alla durata delle opere da eseguire e del luogo di residenza delle maestranze, provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi o all'allestimento di un servizio mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo dei pasti sarà sopportato nella misura di 3/4 dall'impresa e di 1/4 dal lavoratore.

Per quel che concerne l'apprestamento di mensa nei cantieri disagiati di cui all'art. 88 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004 si conviene che, qualora della mensa si servano almeno il 50% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a €. 0,80, restando ogni altro incombente a carico dell'impresa.

La composizione del pasto - comprendente, di norma, un primo, un secondo con contorno e frutta - sarà concordata tra impresa e R.S.U..

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di €. 3,80, pari a €. 0,475 per ogni ora di lavoro ordinario.

Qualora venga decisa l'istituzione della mensa, l'indennità sostitutiva non spetterà agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Nei casi in cui risulti impossibile l'istituzione del servizio diretto di mensa all'interno del cantiere, i lavoratori potranno scegliere tra il servizio esterno o l'indennità sostitutiva.

Le imprese, nei cantieri con meno di venti dipendenti, corrisponderanno egualmente al lavoratore una indennità sostitutiva di €. 3,80, pari a €. 0,475 per ogni ora di lavoro ordinario.

In tutti i casi di corresponsione dell'indennità sostitutiva di €. 3,80, su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per riposi annuali, ferie e gratifica natalizia.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende e fatte salve le condizioni di miglior favore.

I predetti importi decorreranno a partire dal 1 novembre 2006.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Dichiarazione a verbale

L'indennità sostitutiva di mensa, nella misura stabilita dal presente articolo, compete anche agli Impiegati tecnici ed amministrativi occupati anche in ufficio.

CASSA EDILE

Il contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è dovuto alla Cassa Edile, con decorrenza 1 novembre 2006, dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura complessiva del 2,50% di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e lo 0,42% a carico dei lavoratori, sempre che i versamenti di tutte le somme dovute alla Cassa Edile siano effettuati entro un mese dalla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Le parti si danno atto che quanto previsto nell'allegato 28 del CCNL 20 maggio 2004 relativo al "norma premiale per i versamenti in Cassa Edile" si ritiene integralmente assorbito nella disposizione di cui sopra e, quindi le percentuali rimangono invariate nella misura complessiva di 2,50% di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e lo 0,42% a carico dei lavoratori.

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

INDENNITA' INTEGRATIVA O SOSTITUTIVA DI MALATTIA (ART. 2)

Trattamento economico a norma dell'art. 26 del CCNL 20 maggio 2004.

Il trattamento è corrisposto direttamente dall'impresa ai lavoratori, mese per mese.

Per le malattie a cavaliere di due anni superiori a 180 gg, per le quali non si ha diritto al trattamento di malattia, previsto dall'art. 26 del CCNL, l'Impresa corrisponde, per le sole giornate indennizzate dall'INPS, una prestazione economica calcolata in base ai commi 5 e 6 dell'art. 26 del CCNL.

L'Impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I., provvederà a conguagliare, ai sensi dell'accordo 30 marzo 1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa Edile.

DISPOSIZIONI COMUNI

SI AGGIUNGE LA LETTERA D)

Le ore di lavoro denunciate e coperte da versamento presso l'Edilcassa Regionale Calabrese sono ritenute valide per l'accertamento dei requisiti con decorrenza dicembre 2004, a condizione che sia trasmesso alla Cassa Edile il relativo attestato.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures on the left side of the document]

[Handwritten signatures on the right side of the document]